

STATUTO SOCIALE dell'Associazione Medici per i Diritti Umani

DENOMINAZIONE- SEDE – DURATA

Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominata "Medici per i Diritti Umani" (in sigla MEDU), Onlus.

Con l'approvazione del presente statuto "Medici per i Diritti Umani" assume la veste giuridica di Associazione regolata dall'art. 14 e seguenti del codice civile.

MEDU dovrà fare uso dell'acronimo "ONLUS" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 - L'Associazione ha Sede legale in Roma, Via Tiburtina n.1325 CAP 00131.

Per gli scopi istituzionali l'associazione si articola in Sede nazionale e Sedi territoriali. Solo il Consiglio Direttivo (nel seguito indicato con C.D.) ha la facoltà di istituire Sedi territoriali.

Art. 3 - La durata dell'Associazione è illimitata, salvo il caso di scioglimento per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

SCOPO

Art. 4 - MEDU ha lo scopo di svolgere e promuovere, sia in Italia che all'estero, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale, attività di carattere sanitario rivolte alle popolazioni emarginate e vulnerabili, per il raggiungimento del loro benessere fisico, mentale e sociale.

MEDU, oltre a prestare assistenza alle persone colpite da eventi dannosi anche collettivi quali catastrofi naturali e guerre, testimonia e denuncia le violazioni del diritto alla salute e più in generale dei diritti umani in qualsiasi contesto si trovi ad agire.

L'Associazione è aconfessionale, apartitica, non persegue alcun scopo di lucro diretto od indiretto e non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Ogni suo provento, anche derivante da attività promozionali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, è destinato ai fini istituzionali di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per Legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 5 - Al fine di perseguire l'obiettivo di cui all'articolo precedente l'Associazione:

- porta assistenza sanitaria alle popolazioni più vulnerabili nelle situazioni di crisi;
- promuove l'impegno volontario di medici ed altri operatori professionali della salute, così come di cittadini e professionisti di altre discipline necessari alle sue azioni;
- sviluppa all'interno della società civile spazi democratici e partecipativi per la promozione del diritto alla salute e degli altri diritti umani;

- sostiene iniziative di cooperazione internazionale che valorizzino il ruolo dei partner locali e che rendano le popolazioni protagoniste del proprio sviluppo;
- promuove attività di informazione, sensibilizzazione e formazione, sia in ambito nazionale che internazionale, al fine di favorire la conoscenza e la presa di coscienza del diritto alla salute e più in generale dei diritti umani;
- svolge attività di selezione e formazione dei volontari ed attività di studio, ricerca ed organizzazione di corsi, seminari e convegni su argomenti di interesse della Associazione;
- si riserva di svolgere tutte le attività che possano facilitare il conseguimento dei fini anzidetti.

Partendo dalla pratica medica ed in totale indipendenza, l'Associazione:

- individua i rischi di crisi e le minacce alla salute e alla dignità con il fine di contribuire alla loro prevenzione;
- ricerca la cooperazione di altri partner per azioni di solidarietà al di là dell'area della salute;
- denuncia con una azione di testimonianza le violazioni dei diritti umani ed in particolare l'esclusione dal diritto alla salute;
- sviluppa nuovi approcci e nuove pratiche di salute pubblica, fondati sul rispetto della dignità umana e delle diverse culture dei popoli;
- si impegna ad intrattenere una relazione di totale trasparenza con i suoi donatori.

ARTICOLAZIONE

Art. 6 - Tutte le attività dell'Associazione Medici per i Diritti Umani, in carenza di esplicite indicazioni, sono svolte dalla Sede nazionale e programmate e dirette dal C.D. Per gruppi di soci operanti in territori limitati, allo scopo di favorire lo svolgimento di attività e progetti regionali, locali ed internazionali nonché una presenza associativa diffusa sul territorio, il C.D. può istituire con propria deliberazione delle Sedi territoriali operative e stabilirne l'afferenza alla Sede nazionale. Le Sedi territoriali sono costituite da gruppi di Soci e/o sostenitori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione in connessione con la struttura organizzativa e secondo un regolamento preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo.

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

SOCI EFFETTIVI

Art. 8 - L'Associazione è costituita da soci che svolgono le finalità dell'Associazione. L'ammissione di un nuovo socio che abbia presentato domanda è decisa dal C.D.

Art. 9 - I soci effettivi hanno tutti uguali diritti e doveri ed in particolare hanno uguale diritto di voto nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie e all'elettorato sia attivo che passivo.

Sono soci effettivi coloro che prestano attività professionale o comunque operativa nell'ambito delle iniziative organizzate dall'associazione per un minimo di 80 ore annuali come anche tutti coloro che abbiano effettuato una missione umanitaria per conto di Medici per i Diritti Umani o di una delle associazioni facenti parte della Federazione Internazionale delle Organizzazioni per la Salute ed i Diritti Umani (The International Federation

of Health and Human Rights Organisations). Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa nella misura fissata annualmente dal C.D..

La domanda di ammissione, diretta al Presidente, deve essere presentata e sottoscritta da due soci con anzianità non inferiore ad un anno. Parte Integrante della domanda di associazione è la documentazione dell'attività svolta a favore della Associazione nella misura più sopra indicata.

Contro l'eventuale decisione negativa del C.D., che in tal caso ha l'obbligo di motivarla, è ammesso il ricorso all'Assemblea nella sua prima seduta successiva alla decisione del C.D.

SOCI BENEMERITI

Art. 10 - Il C.D. può attribuire la qualifica di socio benemerito a persone fisiche in virtù di particolari servizi resi all'Associazione; con detta qualifica il socio acquisisce il diritto di voto in Assemblea e l'elettorato passivo.

SOSTENITORI

Art. 11 - Sono sostenitori coloro che contribuiscono economicamente al funzionamento dell'associazione pur non prestando la propria attività.

Il contributo annuo dei sostenitori deve essere stabilito in misura non inferiore a 5 (cinque) volte la quota associativa annuale.

I sostenitori possono partecipare all'Assemblea del soci, senza diritto di voto.

Sono riconosciuti infine come "Amici di Medici per i Diritti Umani" tutti coloro che, pur non essendo soci o sostenitori, operano per realizzare le finalità dell'associazione.

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Art. 12 - I soci effettivi e benemeriti sono obbligati:

- a) a versare la quota annuale nei modi e nei tempi fissati da C.D., pena la decadenza dalla qualifica di soci;
- b) ad osservare lo statuto, il regolamento, le delibere legalmente adottate dall'Assemblea e dal C.D. e gli impegni assunti nei confronti dell'Associazione.
- c) a tenere una condotta coerente alle finalità ed allo spirito dell'Associazione.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Art. 13 - La qualifica di socio non è trasmissibile e può venir meno per i seguenti motivi:

- a) recesso volontario, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima del termine dell'esercizio. In caso contrario, il socio è tenuto alla corresponsione della quota associativa anche per l'anno successivo;

- b) decadenza dichiarata dall'Assemblea generale dei soci su indicazione del C.D. per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) delibera di esclusione adottata dall'assemblea a norma dell'art.14 per accertati motivi di incompatibilità o per il mancato rispetto degli obblighi di cui alle lettere b) e c) dell'art.12.
- d) morte dell'associato.

Art. 14 - L'esclusione del socio può avvenire in seguito all'accertamento dell'esecuzione di azioni contrarie alle finalità ed allo spirito dell'Associazione.

Qualora giunga circostanziata notizia al C.D. del compimento di dette azioni da parte di un socio, il C.D., con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei suoi membri, può decidere di sospendere cautelativamente il socio, rimettendo la pratica al Collegio dei Probiviri, se nominato, ovvero in caso contrario all'Assemblea.

Entro sessanta giorni il Collegio dei Probiviri, se nominato, pronuncerà il suo giudizio motivato che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea. In ogni caso l'esclusione del socio dovrà essere deliberata dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile. L'esclusione ha effetto immediato e non dà diritto ad alcuna parte o quota dei beni dell'Associazione né ad alcun rimborso della quota associativa pagata.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori, se nominato;
- d) il Collegio dei probiviri, se nominato.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 16 - L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci di MEDU. In essa hanno diritto al voto tutti i soci effettivi e benemeriti in regola con il versamento della quota associativa .

L'Assemblea determina le linee di politica generale dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria dal C.D. almeno una volta l'anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente e del preventivo economico finanziario dell'esercizio in corso. L'assemblea ascolta in tale sede la relazione annuale sulle attività svolte preparata dal C.D., vota la relazione, i bilanci consuntivo e preventivo.

L'Assemblea generale dei Soci può esser convocata in via straordinaria dal C.D. o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt.19 e 31 ed ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata il Collegio dei revisori o almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea

dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art.17 - La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante l'invio, da parte del segretario, di lettera di convocazione (anche in forma elettronica) ai soci almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea.

Nelle lettere di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo dell'Assemblea e l'elenco degli argomenti da trattare.

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, gli associati potranno farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio presente non potrà tuttavia avere più di due deleghe.

Art. 18 - L'Assemblea, in sede ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, che potrà avvenire mezz'ora dopo la prima, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera sull'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, che pure potrà avvenire mezz'ora dopo la prima qualora sia intervenuto un numero di soci perlomeno pari a quello dei componenti del C.D. più uno.

L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati per delega, salvo le eccezioni di cui agli artt. 19 e 31.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente, che nomina un Segretario verbalizzante dell'adunanza. Spetta al Presidente o ad un socio da lui delegato constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Il segretario redige e firma, unitamente al Presidente, il verbale delle riunioni.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un terzo dei soci presenti aventi diritto di voto.

Art. 19 - Per deliberare le modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal C.D. o da almeno un decimo dei soci con diritto di voto, nonché per approvare il regolamento stesso, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed un voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - Il C.D. è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, eletti fra i soci. Non sono eleggibili coloro che siano negli organi dirigenti di altre associazioni che operano in campo umanitario.

Il C.D. può avvalersi, anche invitandoli ad intervenire in Consiglio a scopo consultivo, di esperti e tecnici. Il Coordinatore generale partecipa con carattere consultivo alle sedute del C.D.

Il C.D. è eletto dall'Assemblea generale dei soci. I suoi membri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell'esercizio è facoltà del Consiglio stesso cooptare il sostituto, che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea.

Art. 21 - Il C.D. elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, ed il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono elettive e vengono prestate a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in connessione alla carica rivestita o ad altri incarichi speciali ricevuti che siano stati preventivamente autorizzati dal C.D. e risultino debitamente documentate.

Art. 22 - Il C.D. si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni volta viene convocato dal presidente oppure, quando ne viene fatta domanda, da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. In mancanza di una regolare convocazione, il Consiglio si reputa validamente costituito quando siano presenti tutti suoi componenti.

Le riunioni sono convocate di regola con un preavviso di sette giorni.

Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica e sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di ambedue, da chi venga designato dai presenti, assistito dal segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Segretario redige e firma unitamente al Presidente, i verbali delle riunioni.

Il C.D. dichiara la decadenza di un suo componente qualora questi non abbia partecipato a tre sedute consecutive senza valide giustificazioni.

Art. 23 - Al C.D. sono affidate, secondo le linee stabilite dall'Assemblea generale, la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

Il C.D. può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri. Il C.D. nomina il Coordinatore generale della struttura operativa. Il C.D. ogni anno determina l'ammontare delle quote sociali e redige i bilanci preventivo e consuntivo su proposta del Tesoriere, d'intesa con il Coordinatore generale. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del DL 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o reti di solidarietà.

Art. 24 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione verso i terzi ed in giudizio.

I compiti del Presidente sono:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) convocare, presiedere e dirigere il C.D.;
- c) predisporre, sentito il C.D. la relazione annuale sulla situazione organizzativa e sulle attività dell'Associazione da presentare all'Assemblea.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono assunte dai Vice Presidente.

Art. 25 - I membri del C.D. che hanno assunto le funzioni di tesoriere e di segretario svolgono le seguenti funzioni:

Tesoriere: è incaricato della gestione dei fondi societari, predispone i bilanci preventivo e consuntivo d'intesa con il Coordinatore generale, riferisce all'Assemblea della gestione economica; coordina la raccolta dei fondi qualora non ci siano soci all'uopo dedicati, raccoglie e controlla la correttezza dei documenti contabili delle Sedi territoriali, segnala al C.D. le eventuali anomalie dei suddetti.

Segretario: predispone gli ordini del giorno delle riunioni del C.D., cura i verbali di dette riunioni.

Il C.D. può inoltre individuare tra i suoi membri ed eventualmente tra membri cooptati, responsabili della progettazione di nuove attività e della realizzazione di progetti.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 26 - L'Assemblea dei soci può eleggere 3 (tre) soci che rimarranno in carica un triennio con il compito di esaminare la correttezza delle operazioni contabili e dei bilanci dell'Associazione.

Il collegio è garante rispetto all'Associazione oltrech  all'esterno, del rispetto della normativa vigente in Italia.

Il collegio riferisce direttamente all'Assemblea dei soci.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 27 - L'Assemblea dei soci, qualora ne ravvisi la necessit , elegge 3 (tre) soci che rimarranno in carica un triennio con il compito di esaminare collegialmente il comportamento di soci che risulti non consono alle finalit  e allo spirito dell'Associazione.

I probiviri riferiscono di norma per scritto al C.D.

I probiviri sono inoltre i garanti del rispetto delle regole generali dell'Associazione.

COORDINATORE GENERALE

Art. 28 – Il Coordinatore generale (nel seguito indicato con C.g.) ha la responsabilit , in esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, del coordinamento delle attivit  e dell'Amministrazione nonch  della gestione del personale e dei collaboratori dell'Associazione, in base alle direttive del C.D.

Il C.g. predispone e trasmette al Comitato Direttivo – d'intesa e congiuntamente al Tesoriere, quando ci  comporti spesa – proposte di delibera sulle attivit , i progetti, le iniziative dell'Associazione, nonch  sull'assunzione del personale e dei contratti di collaborazione.

Il C.g.   responsabile della cassa e delle decisioni operative di spesa, quali derivano dal bilancio di esercizio e dalle delibere del Comitato Direttivo.

Il C.g. coadiuva il Presidente, il Comitato Direttivo e il Tesoriere ai fini dell'esecuzione delle delibere associative, nonché della predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo, della relazione annuale sulle attività dell'Associazione e della gestione del patrimonio.

Il C.g. d'intesa con il Presidente e il Tesoriere, può assumere provvedimenti d'urgenza, informandone il Comitato Direttivo nella riunione dello stesso immediatamente successiva.

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 29 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale risultante dall'Atto Costitutivo;
- b) dalle quote associative;
- e) dalle contribuzioni dei soci e dai contributi ordinari e/o straordinari e/o da qualsiasi altra oblazione, erogazione, lascito, sussidio e contributo pubblico o privato che dovesse pervenire nonché da ogni altro bene che pervenga nella disponibilità dell'Associazione;
- d) da altri eventuali proventi da attività commerciali e produttive marginali.

NORME FINALI

Art. 30 - L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il C.D., alla chiusura di ogni esercizio sociale, è tenuto alla formazione del Bilancio Sociale, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti pervenuti all'Associazione.

Tale bilancio, deve essere depositato nella sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea generale dei soci ed approvato con le modalità stabilite per le deliberazioni assembleari in sede ordinaria.

Art. 31 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole in Assemblea di almeno tre quarti degli associati presenti, ai sensi dell'art. 21 C.C.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad Associazioni, Enti, Organizzazioni nazionali ed internazionali, Istituti o Organismi che svolgono le proprie attività nell'ambito degli scopi dell'Associazione, escluso comunque ogni rimborso ai soci, salvo diversa destinazione disposta dalla legge. Deve essere sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/96. In ogni caso non possono essere distribuiti utili o riserve ai soci, che devono essere totalmente riutilizzate per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 32 - Il C.D. potrà stabilire con regolamento norme particolari per lo svolgimento dell'attività operativa dell'Associazione e dei suoi membri.

Art. 33 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti.